

INTESA SANPAOLO S.p.A. POLIZZA QUADRO LEASING STRUMENTALE RISCHI NOMINATI

Il presente Set Informativo, composto da:

- **Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,**
- **Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),**
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e all'Aderente prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

INTESA SANPAOLO S.p.A.
POLIZZA QUADRO
LEASING STRUMENTALE - RISCHI NOMINATI

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 2018/10/3143726 INC composte da n.13 pagine, formano parte integrante del contratto 2018/10/3143726



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

GLOSSARIO

Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ASSICURATO

INTESA SANPAOLO S.p.A., Società capogruppo del Gruppo Bancario INTESA SANPAOLO iscritto all'Albo Gruppi Bancari, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8, codice fiscale n. 00799960158, Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015).

CONTRAENTE

INTESA SANPAOLO S.p.A., Società capogruppo del Gruppo Bancario INTESA SANPAOLO iscritto all'Albo Gruppi Bancari, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8, codice fiscale n. 00799960158, Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015).

COSTO DI ACQUISTO A NUOVO:

il costo delle macchine o gruppo di macchine nuove di fabbrica espresso in Euro I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio. Relativamente alle macchine o gruppi di macchine acquistati all'estero, il costo in Euro verrà determinato in base alle quotazioni di cambio della Borsa dei Valori di Milano del giorno stesso in cui deve essere conteggiato il costo stesso.

FRANCHIGIA:

la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato/Utilizzatore*.

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla *Società* in caso di *sinistro*.

POLIZZA:

il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO:

la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società*.

SCOPERTO:

la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato/Utilizzatore*.

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ:

la Società Reale Mutua di Assicurazioni e coassicuratrici.

UTILIZZATORE:

colui (società o persona fisica) che conduce in locazione finanziaria il bene oggetto della copertura assicurativa.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

Il *Contraente* si impegna a consegnare agli aderenti della presente *polizza* collettiva, prima dell'adesione alle coperture assicurative di cui alla *polizza* medesima, il Set Informativo ad esse relativo.

Il *Contraente* si impegna inoltre ad indicare, nel modulo di adesione relativo alle suddette coperture, l'ammontare dei costi a carico dei singoli *Assicurati* con evidenza dell'importo percepito dagli intermediari. Qualora la *polizza* non preveda la sottoscrizione di uno specifico modulo di adesione, il *Contraente* si impegna a consegnare ai singoli *Assicurati* un apposito documento indicante i costi a loro carico con evidenza dell'importo percepito dagli intermediari.

L'*Utilizzatore* ha facoltà di recedere dall'adesione alla presente *polizza*, in qualsiasi momento, dandone comunicazione a mezzo raccomandata o via PEC all'indirizzo Gestione Polizze Leasing, via Carlo Magno 7, 50127 Firenze, info@pec.intesasanpaolo.com, indicando come oggetto "recesso assicurazione leasing".

SEZIONE 1 - ASSICURAZIONE DANNI ALLE COSE

1.1 Oggetto dell'assicurazione

La *Società* si obbliga, durante il periodo di efficacia della *polizza*, nei limiti, alle Condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'*Assicurato* delle perdite e/o dei danni materiali e diretti subiti dalle macchine assicurate e causati dagli eventi sottoindicati.

- 1) **Incendio:** combustione con fiamma dei beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
- 2) **Fulmine**
- 3) **Esplosione, scoppio** (non causati da ordigni esplosivi):
 - 1) scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, **escluso l'effetto del gelo;**
 - 2) esplosione: sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazioni chimiche che si autopropaga con elevata velocità.
- 4) **Caduta aeromobili:** loro parti cose da essi trasportate, meteoriti, corpi o veicoli spaziali.
- 5) **Fenomeno elettrico:** la *Società* risponde dei danni che si manifestassero ai beni assicurati per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio-politici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio. L'**indennizzo** a questo titolo verrà effettuato senza applicazione della regola proporzionale fino ad un importo di € 200.000 per **sinistro** con applicazione di una **franchigia** di € 250 per **sinistro**.
- 6) **Eventi atmosferici:**

La *Società* risponde dei danni:

 - 1) materiali e diretti causati ai beni strumentali assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
 - 2) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, **purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.**

La *Società* non risponde dei danni causati da:

 - a) fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali o artificiali;
 - b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - d) gelo, neve;
 - e) cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2).



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato, per singolo *sinistro*, previa detrazione della *franchigia* prevista dalla presente *polizza* e che la *Società* non indennizza in nessun caso, per singolo *sinistro*, somma superiore al 60% della somma assicurata con il limite massimo di € 2.400.000.

7) Eventi socio-politici:

La *Società* risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati ai beni strumentali assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli *assicurati* - anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggi

La *Società* non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la *Società* non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato, per singolo *sinistro*, previa detrazione della *franchigia* prevista dalla presente *polizza* e che la *Società* non indennizza in nessun caso, per singolo *sinistro*, somma superiore al 60% della somma assicurata con il limite massimo di € 2.400.000.

8) Inondazioni, alluvioni, allagamenti:

La *Società* risponde dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da inondazioni, alluvioni, allagamenti.

La *Società* non risponde:

- a) dei danni cagionati da maremoti o maree;
- b) dei danni cagionati da cedimenti, smottamenti o frammenti del terreno;
- c) dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, trasmutamento o infiltrazioni;
- d) dei danni a cose mobili all'aperto;
- e) dei danni provocati da colaggio rottura degli impianti automatici di estinzione.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato, per singolo *sinistro*, previa detrazione della *franchigia* prevista dalla presente *polizza* e che la *Società* non indennizza in nessun caso, per singolo *sinistro*, somma superiore al 60% della somma assicurata con il limite massimo di € 2.400.000.

9) Terremoto:

La *Società* risponde dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La *Società* non risarcisce i danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore e radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o da qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a *sinistro* indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato, per singolo *sinistro*, previa detrazione della *franchigia* prevista dalla presente *polizza* e che la *Società* non indennizza in nessun caso, per singolo *sinistro*, somma superiore al 50% della somma assicurata con il limite massimo di € 2.400.000.

10) Furto:

La *Società* si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita o dal danneggiamento del bene strumentale assicurato in seguito a tentato furto, furto totale o parziale e rapina.

1.2 Delimitazione dell'assicurazione

La *Società* non è obbligata per i danni:

- a) causati da dolo della *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- b) verificatisi causati in occasione di trasporto o trasferimento;
- c) causati, da eruzioni vulcaniche, da maremoti e mareggiate;
- d) danni indiretti quali mancanza di locazione, di godimento, di reddito commerciale o industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Non rientrano sotto le garanzie prestate con la presente *polizza*:

- e) qualunque ne sia il loro uso e destinazione, gli autoveicoli targati, gli aeromobili, i natanti, le attrezzature di varo, le frese per gallerie, i macchinari e le attrezzature di cantiere in genere e le autogrù;
- f) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all'aperto;
- g) le macchine installate in locali dove avvengano abitualmente lavorazioni di materie esplosive e che servano ad abituale deposito di tali sostanze;
- h) di contaminazione da sostanze chimiche, biologiche, radioattive o nucleari verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo;
- i) le macchine e gli impianti adibiti a trattamento e smaltimento di rifiuti.

1.3 Scoperti e franchigie

Il danno indennizzabile verrà liquidato applicando gli *scoperti* e le *franchigie* che seguono:

- a) **GARANZIE FURTI - EVENTI SOCIO POLITICI:** *Scoperto* 10% col minimo di € 500;
- b) **GARANZIE TERREMOTO - INONDAZIONI - ALLUVIONI - ALLAGAMENTI:** *scoperto* 10% col minimo di € 5.000 per ogni danno;
- c) salvo quanto diversamente indicato per tutte le altre garanzie opererà *scoperto* 5% minimo di € 500.

1.4 Somme assicurate

A) MACCHINE NUOVE

La somma assicurata per ciascuna macchina o gruppo di macchine deve essere uguale al rispettivo *costo di acquisto a nuovo* alla data della stipulazione del contratto di locazione comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

B) MACCHINE NON NUOVE

La somma assicurata per ciascuna macchina o gruppo di macchine deve essere uguale al corrispettivo costo di acquisto al momento della stipulazione del contratto di locazione comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Per le macchine ricollocate in leasing, e pertanto senza fattura di acquisto, la somma assicurata è rappresentata dal valore commerciale convenzionale comunicato dalla ditta assicurata.

1.5 Limiti di risarcimento

In caso di *sinistro* risarcibile a termini della presente Sezione 1 - Assicurazione Danni alle cose, la *Società* non sarà obbligata a risarcire importo superiore a € 6.000.000 per ciascun *sinistro* col limite di € 5.000.000 per singola macchina.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

1.6 Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile

Ferme le delimitazioni di *polizza*, la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, **entro i limiti territoriali previsti dall'art. 3.6 - Territorialità della SEZIONE 3, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.**

Per ogni sinistro causato da furto è fissato uno scoperto del 25% dell'indennizzo dovuto.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22:00 alle 6:00 **purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capotta rigida.**

1.7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verificano aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

1.8 Rimborso canoni

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, che colpisca il macchinario dato in locazione e che provochi l'inattività totale della macchina stessa, la *Società* si obbliga ad indennizzare all'*Utilizzatore* l'equivalente dei canoni di locazione che lo stesso sarebbe tenuto a pagare per il periodo della riparazione o della sostituzione del macchinario colpito da *sinistro*.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti e avrà durata massima di 90 giorni con una franchigia di 10 giorni dal verificarsi del *sinistro*. Il limite di indennizzo viene stabilito in € 50.000 per *sinistro*.

1.9 Anticipo sugli indennizzi

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ha diritto di ottenere prima la liquidazione del *sinistro* - il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite - a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile di almeno € 100.000. L'obbligazione della *Società* verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, **sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.**

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al "valore a nuovo" dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del *sinistro* il *Contraente* e/o l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettategli che verrà determinato allo stato dei valori al momento della richiesta.

1.10 Onorari periti

La *Società* risarcisce l'equa remunerazione dovuta al *Contraente* e/o *Assicurato* in caso di *sinistro*, per il lavoro svolto dai periti e le relative spese, sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che il *Contraente* e/o *Assicurato* sia tenuto a dare alla *Società* ai termini delle C.G.A.; **rimane convenuto che la Società non pagherà per ogni singolo *sinistro* importo superiore a € 5.000.**



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

SEZIONE 2 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONTRAENTE

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La *Società* risponde delle somme che la *Contraente* sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati, dalle macchine assicurate a terzi, sia per morte sia per lesioni personali sia per danneggiamenti a cose ed ad animali in conseguenza di un fatto accidentale, imputabile alla *Contraente* medesima nella sua qualità di proprietaria delle macchine stesse.

2.2 Definizioni di terzi

Non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e gli amministratori del *Contraente* ed i loro congiunti, genitori, figli, nonché parenti e affini con loro conviventi;
- le persone soggette all'obbligo di assicurazione INAIL che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione ai lavori di installazione, messa a punto, collaudo e manutenzione delle macchine assicurate.

2.3 Rischi esclusi

L'Assicurazione non comprende:

- a) i danni di cui debba rispondere l'*Utilizzatore* in dipendenza dell'uso delle macchine;
- b) i danni ad altre macchine date in locazione dalla *Contraente*;
- c) i danni da furto;
- d) i danni da inquinamento in genere;
- e) i danni derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) i danni conseguenti ad errate o difettose elaborazioni di dati;
- g) i rischi per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- h) le responsabilità volontariamente assunte dal *Contraente* e/o *Utilizzatore* e non derivanti direttamente dalla legge;
- i) danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

2.4 Rischi compresi

È compresa nell'assicurazione la Responsabilità Civile della *Contraente* per:

- a) i danni conseguenti a morte o a lesioni personali subiti dall'*Utilizzatore* e dai suoi dipendenti;
- b) danneggiamenti ai prodotti dell'*Utilizzatore* lavorati dalle macchine assicurate;
- c) danneggiamenti ai supporti meccanografici di dati (schede, nastri, dischi e simili);
- d) danni da sospensioni di servizio o da mancato uso.

2.5 Scoperto

Per ogni *sinistro* di cui al precedente art. 2.4 - Rischi compresi, punti b) - c) - d), si provvederà ad applicare uno *scoperto* del 10%.

2.6 Massimali di garanzia

L'Assicurazione di cui alla presente *polizza* viene prestata fino alla concorrenza di:

- a) € 1.500.000 quale esposizione massima della *Società* per ogni anno assicurativo ma con il limite di
- b) € 150.000 per ogni *sinistro* di cui all'art. 2.4 - Rischi compresi, punti b) - c) - d), con la precisazione che tale importo rappresenta anche la massima esposizione della *Società* per anno assicurativo,
- c) € 750.000 per ogni altro *sinistro*.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

SEZIONE 3 - CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

3.1 Delimitazione generale dei rischi assicurati

La *Società* non è obbligata per i danni avvenuti in occasione, anche indirettamente connessi, di:

- a) atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione armata, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, servizio del diritto di guerra, sequestri, rappresaglie, arresti, confische, provvedimenti di un governo o di altre autorità locali anche di diritto o di fatto, contrabbando, commercio clandestino o proibito;
 - b) eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore e radiazioni" provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, oppure da fatti accaduti in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a meno che la *Contraente* o l'*Assicurato* provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

3.2 Attrezzature lavorazioni speciali

Rientrano nella garanzia, a titolo esemplificativo, attrezzature per lavorazioni speciali montate su autocarri appositamente predisposti tipo: mulini mobili, betoniere, gru speciali, scale mobili, elevatori, gruppi frigoriferi e simili.

La copertura assicurativa è prestata solamente per i beni oggetti del contratto di leasing, **escluso l'autocarro targato**.

3.3 Trasferimento enti

Fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile, l'eventuale cambiamento di ubicazione dovuto a trasferimento di sede dell'*Utilizzatore* o spostamento in stabilimenti diversi dall'*Utilizzatore* stesso, anche in caso di subentro di diverso *utilizzatore* non comporta decadenza di garanzia.

3.4 Enti all'estero

A parziale deroga di quanto disposto agli artt. 5.4 e 5.5 - Liquidazione danni, della SEZIONE 5, per le macchine o gli impianti ubicati successivamente e temporaneamente nello Spazio Economico Europeo, la Società non sarà tenuta a risarcire somma maggiore di quella assicurata.

3.5 Rinuncia alla rivalsa

La *Società* rinuncia al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti degli *Utilizzatori* e sub locatori, affittuari dei beni assicurati salvo il caso di dolo.

3.6 Territorialità

Le garanzie della presente polizza operano qualora l'ubicazione di utilizzo del bene inizialmente prevista dal contratto di leasing sia nel territorio della Repubblica Italiana o, nel caso di beni immatricolati, se l'Italia sia lo stato di immatricolazione. La garanzia si intende peraltro operante anche qualora il bene assicurato venga spostato successivamente e/o temporaneamente all'estero all'interno dello Spazio Economico Europeo.

3.7 Sublocazione bene assicurato

Si precisa che le garanzie della presente *polizza* sono operanti anche nel caso in cui l'*Utilizzatore* abbia sub-locato o affittato a terzi la macchina assicurata.

3.8 Cambio contratto di locazione

I criteri di liquidazione di cui agli artt. 5.4 e 5.5 - Liquidazione danni della SEZIONE 5, si intendono operanti anche in caso di subentro e/o cessione nell'ambito dello stesso contratto di locazione. In caso di prolungamento della durata del contratto, la *Società* liquiderà il valore di rimpiazzo solo per il periodo della durata originaria del contratto. In seguito la liquidazione verrà effettuata sulla base dello stato d'uso.



3.9 Conservazione delle cose assicurate

Le macchine assicurate devono essere conservate con diligenza e cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori alle tecniche consentite. La *Contraente* e/o l'*Assicurato* si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della *Società* di visitare le macchine assicurate ed a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

In ogni caso di aggravamento del rischio e salvo che la *Contraente* e/o l'*Assicurato*, a richiesta della *Società* non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della *Società* risolvere il contratto anche parzialmente, escludendo dall'assicurazione le partite comprendenti le macchine cui l'aggravamento si riferisce, in quanto dette partite siano considerate separatamente in *polizza*.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

4.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'*Assicurato* all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della *Società*, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del *premio* con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della *Società* o, in caso di *sinistro*, conguaglio del *premio* per l'intera annualità).

4.2 Altre assicurazioni

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* deve comunicare per iscritto alla *Società*, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro*, il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

4.3 Aggravamento del rischio

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Società*, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della *Società*, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un *premio* maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del *premio* con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della *Società* o, in caso di *sinistro*, conguaglio del *premio* per l'intera annualità).

4.4 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del *premio* conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la *Società* corrisponderà la relativa quota di *premio* pagata e non goduta, escluse le imposte.

4.5 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

4.6 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

4.7 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

4.8 Foro competente

Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente *polizza* è quello ove ha sede il *Contraente/Assicurato*.

4.9 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al *Contraente/Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE 1 – ASSICURAZIONE DANNI ALLE COSE

5.1 Obblighi in caso di *sinistro*

Tutti i *sinistri* alle macchine assicurate devono essere denunciati per iscritto dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* alla *Società* entro 30 giorni successive al *sinistro* o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

I *sinistri* di incendio, furto, rapina o di eventi presumibilmente dolosi, devono essere denunciati all'Autorità Giudiziaria e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla *Società*.

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono fare quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della *Società*, prima dell'inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione del valore della macchina, dei pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione del guasto, delle spese a ciò necessarie e di quelle sostenute per limitare il danno.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del *sinistro* fatto alla *Società*, lo stato delle cose può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Società* nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* non avviene entro otto giorni dalla denuncia del *sinistro*, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* possono prendere tutte le misure necessarie del caso.

La *Società* non è obbligata ad alcun *indennizzo* ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è ricorso a documentazione non veritiera o a mezzi fraudolenti, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal *sinistro*. La *Società* si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione dell'ente danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti.

In tale caso ne deve fare comunicazione scritta alla *Contraente* entro otto giorni dal ricevimento della denuncia del *sinistro*.

5.2 Procedura della liquidazione

Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra *Assicurato* e *Società*, ovvero se una delle due parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla *Società* e uno dall'*Assicurato*, con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, se una delle due parti sopraddette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della parte più diligente dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il *sinistro* è accaduto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte ed è liquidata per intero alla *Società* alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico del *Contraente* dell'*indennizzo* dovutogli.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurati

I risultati della liquidazione del danno, concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti, sono obbligatori per le parti, rinunciando questi fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

5.3 Danni – Mandato ai periti

Ai periti è conferito il seguente mandato:

- a) di constatare per quanto sia possibile la causa del *sinistro*;
- b) di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze aggravanti e non fossero state dichiarate;
- c) di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e separatamente di quelle rimaste illese danneggiate;
- d) di stimare il "**Costo di acquisto a nuovo**" delle cose rimaste danneggiate al momento del *sinistro*;
- e) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte della *polizza*.

5.4 Liquidazione danni – per enti nei primi 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo

La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:

A) In caso di danno riparabile:

- 1) stimando il "**Costo di acquisto a nuovo**" al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
- 2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del *sinistro*, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni a cui è destinata;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'indennizzo si prende l'importo stimato in **A) 2)**, si defalca dell'importo stimato in **A) 3)**;

B) In caso di danno non riparabile:

- 1) stimando il "**Costo di acquisto a nuovo**" al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
- 2) stimando il valore ricavabile dai residui al momento del *sinistro*.

Per il calcolo dell'*indennizzo* si detrae dall'importo stimato come in **B) 1)** quello stimato come in **B) 2)** con il limite del doppio del valore che le cose colpite avevano al momento del *sinistro* con il massimo della somma assicurata, tenuto conto della vetustà e del loro deperimento per uso od altra causa nei primi 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo.

Fermo quanto previsto dall'art. 5.4 lett. B), un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in **A) 2)** sono uguali o superiori al valore delle cose danneggiate al momento del *sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e deperimento.

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del *sinistro*, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia non si applicherà tale disposizione, qualora si verificino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata, la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Dall'*indennizzo* calcolato come ai precedenti comma sono detratte le franchigie fissate in polizza.

Sono escluse dall'*indennizzo* le spese ed i costi per eventuali revisioni o modifiche della cosa colpita dal *sinistro*.

5.5 Liquidazione dei danni – per enti oltre 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo

La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:

A) Nel caso di danni suscettibili di riparazione:

- 1) stimando il costo di acquisto al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine;
- 2) stimando l'importo totale delle spese di riparazione, valutate tenendo conto della obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa della o delle macchine colpite, necessarie per rimettere la macchina danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente il lavoro a cui è destinata;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'*indennizzo* si prende l'importo stimato in **A) 2)** e lo si defalca dell'importo stimato in **A) 3)**.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

B) Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) stimando il costo di acquisto, al momento della stipulazione del contratto di locazione, della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
- 2) stimando il valore al momento del *sinistro* della e delle macchine colpite, tenendo conto dell'obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa;
- 3) stimando il valore ricavabile dal residuo al momento del *sinistro*.

Per il calcolo del risarcimento si prende l'importo stimato come in **B) 2)** e lo si defalca dell'importo stimato in **B) 3)**.

Una macchina si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione [stima **A) 2)**] eguagliano o superano il valore che la macchina aveva al momento del danno [stima **B) 2)**].

Se le somme assicurate in *polizza* per ciascuna macchina risultano inferiori a quanto previsto dall'art. 1.4 lett. B), vale il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Per ogni singola macchina l'ammontare complessivo del risarcimento per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo non può eccedere, fermo restando quanto previsto dall'art. 5.4 precedente, il valore commerciale [stima B) 2)] della macchina stessa. L'assicurato può chiedere alla Società, che ha la facoltà di concedere, il reintegro per l'anno assicurativo delle somme assicurate mediante il versamento di un premio supplementare da concordarsi con la Società dopo ciascun sinistro.

5.6 Liquidazione dei danni garanzia furto

Relativamente alla garanzia Furto, la liquidazione dei danni viene fatta come nei suddetti artt. 5.4 e 5.5 - Liquidazione dei danni; resta inteso che la *Società* non indennizza comunque importo superiore al capitale residuo dedotto dal piano d'ammortamento finanziario del locatore della o delle macchine danneggiate al momento del *sinistro* calcolati in base alle tabelle percentuali di degrado.

5.7 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società all'Assicurato/Contraente, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo o di perizia, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del *sinistro*, il pagamento verrà fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1.2 - Delimitazione dell'assicurazione, SEZIONE 1 e art. 3.1 - Delimitazione generale dei rischi, SEZIONE 3. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se la *Contraente* non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla *Società*, a carico di questa non decorrono interessi.

La *Società* ha la facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a norma del Locatore, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONTRAENTE

5.8 Obblighi in caso di *sinistro*

In caso di *sinistro* l'Utilizzatore o il *Contraente* deve:

- a) darne avviso, preceduto da telegramma o telex per i *sinistri* mortali o di notevole gravità, alla *Società* ed a Mediocredito Italiano S.p.A. entro 9 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del *sinistro*;
- b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro*, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la *Società* lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'*utilizzatore* è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

5.9 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La *Società* assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome del *Contraente*, designando, ove occorra, legali tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti alla *Contraente* stessa.

Tuttavia, in caso di definizione transitiva del danno, la *Società* a richiesta della *Contraente*, e ferma ogni altra condizione di *polizza* continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo trovasi al momento dell'avvenuta transazione. Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro la controparte sono a carico della *Società* entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda, qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la *Società* e il *Contraente* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Società* non riconosce peraltro le spese incontrate dalla *Contraente* che sono a carico della *Società* entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la *Società* e la *Contraente* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Società* non riconosce peraltro le spese incontrate dalla *Contraente* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'inizio o l'esecuzione delle pratiche per la rilevazione del danno come pure la liquidazione o il pagamento del risarcimento, non pregiudicano le ragioni della *Società* per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque modo riconosciuta.

